

## PIEMONTE: Tante novità nella legge di assestamento del bilancio 2009.

E' stata emanata la legge regionale del Piemonte n. 30 del 4 dicembre 2009 (Legge di assestamento del bilancio 2009) pubblicata sul Suppl. ordinario n. 2 del 7 dicembre 2009 B.U. N. 48. Tale legge ha consentito l'approvazione di alcune modifiche alla L.R. 28/99 (Disciplina di sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte) e alla L.R. 38/06 (Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).

In particolare l'art. 35 - ha aggiornato l'art. 9 della L.R. 28/99 circa le sanzioni amministrative in materia di orari del commercio in sede fissa;

- ha aggiunto nella L.R. 28/99 l'art. 9 bis che stabilisce le funzioni e i poteri del responsabile della Regione in materia di commercio (supporto agli enti locali, coordinamento della loro azione, vigilanza sulla corretta applicazione della legge sul commercio) e dà titolo alla Giunta Regionale di esercitare il potere sostitutivo in caso di violazioni o inadempienze da parte degli enti locali;

- ha modificato l'art. 11 della L.R. 28/99 stabilendo che la Giunta Regionale determina le indicazioni relativamente alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni di commercio su aree pubbliche comprendendo anche la necessità di verifica della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico amministrative successive al rilascio delle autorizzazioni ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi;

- ha modificato l'art. 17 prevedendo che gli attuali corsi previsti per l'acquisizione dei requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche siano attivati anche per il settore non alimentare con un approfondimento delle tematiche connesse alla lotta alla contraffazione, alla tutela dei marchi, alla pubblicità dei prezzi, alla tutela dei consumatori, alla conoscenza dei prodotti, ecc.

Infine, l'art. 36 ha poi aggiunto il comma 2 bis all'art. 21 della L.R. 38/06 (Sanzioni) prevedendo che " la disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le violazioni di cui all'art. 180 del R.D. 625/1940, relativamente alle attività di cui all'articolo 2".

In sostanza, l'obbligo previsto dall'art. 180 regolamento Tulps, ovvero quello di (tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi, nonché l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della Legge che trovano in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della Legge e 173 176 a 181 e 186 del presente regolamento) si applica non solo ai pubblici esercizi (assoggettati al Tulps) ma anche alle altre attività di somministrazione individuate all'art. 2 della l.r. 38/2006. Si ritiene, a tale proposito, che detta disposizione non possa che riguardare le attività di somministrazione in locali non aperti al pubblico previste alla lettera b) della comma 2. dell'art. 2 in questione. Infatti, è impensabile l'applicazione di tali sanzioni alle attività previste al comma 3 dell'articolo 2, in relazione al fatto che il primo alinea del comma 3 demanda la disciplina delle relative attività alla specifica normativa."

All'indirizzo [www.regione.piemonte.it/commercio](http://www.regione.piemonte.it/commercio) è possibile trovare la L.R. 28/99 aggiornata con le modifiche apportate dalla L.R. 30/2009.

Monica Rondoni